

IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



46 del 12 dicembre 2025

A venti giorni al termine ultimo per l'approvazione, il Governo riscrive la manovra 2026 varata tre mesi fa con un maxi emendamento che riformula numerose parti dell'articolo, una serie d'interventi che varrebbero complessivamente un miliardo di euro.

Dobbiamo quindi attendere ancora per conoscere le novità che saranno votate in commissione non prima di lunedì 15 dicembre.

Arriva poi in Parlamento anche il decreto Milleproroghe, appena approvato dal Cdm, con una serie di slittamenti fra cui congelamento degli aumenti delle multe.

Scadenzario

Per poter scaricare le scadenze aggiornate occorre utilizzare il seguente [link](#).

Contabilità



Rassegna. Milleproroghe, un anno in più per i Lep dell'autonomia

L'attesa replica delle regole attuali del Fondo di garanzia per le Pmi spunta nella bozza del Milleproroghe, atteso oggi in consiglio dei ministri. Il meccanismo ridefinito dal decreto collegato alla legge di bilancio 2024, con l'importo massimo garantito da 5 milioni e l'impianto di parametri che lo accompagna, sarà applicato quindi fino al 31 dicembre 2026, senza tramontare alla fine di quest'anno come previsto dalle norme oggi in vigore.

Come ogni anno, il "proroga-termini" comparso un po' a sorpresa con qualche giorno d'anticipo rispetto al calendario abituale, spazia però a tutto campo, e in 16 articoli mette in fila 72 proroghe. La prima delle quali evidenzia bene le difficoltà reali di attuazione dell'autonomia differenziata: il lavoro istruttorio per la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni potrà andare avanti infatti fino a fine 2026.

Tra le più popolari va segnalato il congelamento per un altro anno degli adeguamenti all'inflazione per gli importi delle multe stradali. I movimenti recenti dei prezzi non sono profondi, ma va ricordato che l'indicizzazione è bloccata dal 2022, per cui sotto la cenere cova larga parte della fiammata inflattiva accesa fra la fine del 2021 e il 2023 dall'invasione russa dell'Ucraina. Di congelamento in congelamento, quindi, andrà definita una exit strategy per evitare una stangata alla ripresa degli adeguamenti.

Un'altra indicizzazione nuovamente congelata, ma questa volta assai meno gradita dai diretti interessati, riguarda gli adeguamenti all'inflazione dei canoni di locazione pagati dalle Pubbliche amministrazioni. I proprietari degli immobili, quindi, dovranno attendere un altro anno. E nel 2026 continueranno a essere escluse dall'obbligo di sottoscrivere una polizza catastofale alberghi, pensioni e in generale le piccole e microimprese del turismo.

Un ennesimo rinvio investe poi le modalità di svolgimento delle assemblee di società ed enti, che potranno seguire fino al 30 settembre 2026 la strada telematica aperta dal Covid (si veda l'approfondimento a pagina 37).

Piuttosto ricco il pacchetto delle proroghe per il mondo della Sanità. Quelle più importanti riguardano le professioni sanitarie: innanzitutto viene prorogato al 2026 il cosiddetto scudo penale che limita la responsabilità penale degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale ai casi di colpa grave (la norma che stabilizza lo scudo è contenuta nel riordino delle professioni sanitarie appena approvato in Parlamento).

Viene prorogata di un anno (fino al 2026) anche la deroga temporanea al vincolo di incompatibilità per le professioni sanitarie dipendenti dal Ssn che permette in sostanza agli infermieri dipendenti e agli altri operatori svolgere l'attività libero-professionale al di fuori dell'orario di servizio, ma richiedendo l'autorizzazione preventiva dell'Asl e rispettando precisi adempimenti. Proroga anche per le assunzioni a tempo determinato degli specializzandi già a partire dal penultimo anno di specializzazione. Infine slittano alcuni appuntamenti della riforma per la non autosufficienza: rinviati a settembre l'individuazione dei criteri per le priorità d'accesso ai servizi e alla composizione e modalità di funzionamento delle unità di valutazione multidimensionale per l'accertamento della non autosufficienza e per la definizione del Piano assistenziale individualizzato.

Nel milleproroghe si affaccia anche la delega fiscale e in particolare la realizzazione del più volte annunciato codice tributario. Per centrare l'obiettivo entro il 2026, il Mef fa slittare al 2027 l'entrata in vigore dei codici su sanzioni, riscossione, tributi minori, giustizia tributaria, registro e altri tributi indiretti che sarebbero dovuti essere operativi dal prossimo 1° gennaio.

Anche nel 2026, poi, le regole ordinarie della spending review escluderanno Amco, la società del Tesoro ora attesa al debutto nel campo della riscossione locale.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Servizi sociali, nidi e trasporto disabili: approvate le cifre per Comune e i target 2026

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard ha approvato la distribuzione delle risorse e gli obiettivi di servizio 2026 per servizi sociali, asili nido e trasporto scolastico degli alunni con disabilità, definendo una cornice finanziaria che consolida il ruolo del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS) nel percorso di graduale integrazione con il Fondo di solidarietà comunale (FSC).

Per i servizi sociali, lo stanziamento passa da 390,9 milioni nel 2025 a 442,9 milioni nel 2026, con un progressivo aumento fino a 650,9 milioni nel 2030 e successiva confluenza nel FSC dal 2031. L'elemento di maggiore rilievo riguarda l'introduzione della spesa storica 2023 come benchmark per verificare se un ente si colloca sopra o sotto l'obiettivo rispetto al fabbisogno standard monetario 2025-2027.

Se la spesa storica 2023 risulta inferiore al fabbisogno standard e l'ente non è classificato come sopra-obiettivo sulla base delle spese storiche 2017 e 2021, il Comune dovrà incrementare la spesa sociale almeno fino al livello del fabbisogno e rendicontare l'utilizzo delle risorse aggiuntive. Sono esclusi i Comuni già sopra-obiettivo e quelli con assegnazioni inferiori a 1.000 euro, mentre la relazione di rendicontazione dovrà comunque essere trasmessa da tutti entro il 31 maggio 2027. Per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità, il finanziamento 2026 è confermato a 100 milioni, con un incremento programmato dal 2027 e l'inserimento nel FSC dal 2029. I Comuni beneficiari sono 5.242, pari al 72% degli enti delle Regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna, per un totale di 22.812 utenti aggiuntivi. L'aggiornamento metodologico riguarda sia la popolazione scolastica, aggiornata dal dato 2018 al 2023, sia il numero di alunni con disabilità, ricalcolato sostituendo i dati 2017/18 e 2018/19 con gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Il costo standard per utente resta fissato a 4.383,66 euro. Come negli anni precedenti, la riserva di posti è computata ai fini dell'obiettivo di servizio poiché garantisce continuità e prontezza del servizio anche in assenza temporanea di utenti. Anche i Comuni non finanziati sono tenuti a trasmettere la relazione di monitoraggio entro il 31 maggio 2027.

Per gli asili nido, il quadro finanziario registra una crescita più marcata: 450 milioni nel 2026 (contro i 300 milioni del 2025), con un salto a 1,1 miliardi dal 2027 e l'integrazione nel FSC dal 2029. L'obiettivo di policy resta il raggiungimento di una copertura del 33% dei bambini tra 3 e 36 mesi nel 2027, in linea con gli standard europei. A tal fine è stato aggiornato anche il dataset demografico di riferimento, ora basato sul triennio 2022–2024. Le risorse 2022–2026 continuano a essere destinate ai soli Comuni con copertura storica inferiore alla soglia del 28,88%, con un costo standard pari a 7.670 euro per nuovo utente. Nel 2026 risultano beneficiari 5.585 Comuni, per un ampliamento del servizio pari a 58.565 bambini. La riserva di posti – in strutture pubbliche o private – resta computata ai fini dell'obiettivo di servizio, mentre per i Comuni sotto i 5.000 abitanti è prevista la possibilità di includere anche i bambini anticipatari iscritti alla scuola dell'infanzia, in ragione della bassa numerosità dell'utenza.

In vista del 2027, Anci e Ifel hanno evidenziato tre questioni da monitorare già nel 2025: garantire risorse per l'attivazione dei nuovi posti Pnrr nei Comuni con copertura già superiore al 33%; definire una soluzione strutturale per la frequenza anticipata alla scuola dell'infanzia anche nei Comuni oltre i 5.000 abitanti; introdurre una logica sovracomunale negli obiettivi di servizio, tenendo conto delle dinamiche di mobilità casa-lavoro delle famiglie.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Proventi Codice della Strada e destinazione

La quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, che il Comune destina al personale di Polizia Locale per finalità previdenziali e assistenziali, in conformità all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), è soggetta a un'interpretazione rigorosa.

Sebbene tale spesa sia esplicitamente esclusa dai limiti imposti al trattamento accessorio, essa non è esonerata dall'osservanza delle norme di finanza pubblica. La costante giurisprudenza contabile ha infatti stabilito l'indispensabilità di rispettare il vincolo di spesa per il personale, come indefettibilmente stabilito dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della Legge n. 296/2006 (Legge di Bilancio 2007).

Ne consegue che la spesa totale per il personale, comprensiva della quota in esame, deve essere contenuta, in base al comma 557-quater, entro il valore medio di spesa registrato nel triennio 2011-2013, non essendo ammesse deroghe senza una specifica e successiva previsione legislativa.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Termini di pagamento

L'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti (ITP), disciplinato dall'articolo 9 del DPCM 22 settembre 2014, costituisce la misura del ritardo medio di pagamento rispetto alla data di scadenza contrattuale. Essendo i termini di legge generalmente fissati a trenta giorni (estendibili a sessanta in base ad accordi tra le parti), l'ITP deve tendere a un risultato negativo per attestare la conformità alla tempistica.

Il Decreto Legge n. 66/2014 ha introdotto l'obbligo, a carico del Sindaco e del Responsabile del servizio finanziario, di sottoscrivere un prospetto da allegare alla relazione sul rendiconto. Tale prospetto deve certificare l'importo complessivo dei pagamenti commerciali effettuati oltre i termini di scadenza e l'indicatore annuale.

Il perseguimento del miglioramento dei tempi di pagamento apporta significativi benefici alla gestione finanziaria dell'ente: non solo consente la riduzione dell'accantonamento obbligatorio al Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali, liberando così risorse essenziali per l'erogazione dei servizi, ma attenua anche l'esposizione a rischi di contenzioso e previene l'eventuale insorgere di profili di responsabilità erariale.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Professionisti con debiti fiscali, blocco totale ai pagamenti Pa

L'emendamento alla manovra per correggere il blocco dei pagamenti delle Pa ai professionisti con i debiti fiscali è arrivato in commissione Bilancio al Senato. Ma nella sua versione finale, scritta direttamente dal Governo e bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato, non allenta le regole definite dal disegno di legge approvato dal Governo a metà ottobre. Anzi, estende il blocco a tutti gli «emolumenti», compresi quelli dovuti da soggetti diversi dalla Pa per incarichi con compensi «a carico dello Stato».

In sostanza, la verifica fiscale che dall'anno prossimo dovrà precedere ogni pagamento in favore di commercialisti, notai, avvocati, ingegneri, architetti che ricevono compensi finanziati da soldi pubblici agirà a tutto campo, e bloccherà l'accredito quando il diretto interessato ha debiti non onorati nei confronti del Fisco. La regola, che riguarda ogni tipo di incarico dalle consulenze ai progetti fino alla rappresentanza legale nei diverse forme di giudizio. Dovrebbe arrivare da qui, nelle intenzioni del Governo, una nuova spinta alla fedeltà fiscale e contributiva dei lavoratori autonomi, grazie a un meccanismo che senza dubbio non mancherà però di accendere nuove polemiche.

Nel fascicolo degli emendamenti governativi si incontrano poi, fra le altre misure, l'ampliamento della banca dati Isee con le informazioni dell'anagrafe della popolazione residente gestita dal Viminale e con i dati dell'Acì. Una nuova forma di monitoraggio viene poi predisposta per le Regioni che non assicurano il pieno rispetto dei livelli essenziali di assistenza (Lea) in sanità: chi non raggiunge la soglia minima in una delle tre macroaree dedicate a prevenzione, assistenza distrettuale e ospedaliera o nei singoli indicatori sarà sottoposto a un audit da parte del comitato di verifica per garantire il rispetto dei parametri entro i successivi due anni. Nell'ultimo monitoraggio, i voti insufficienti in almeno una delle macroaree hanno riguardato Valle d'Aosta, Bolzano, Liguria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia. Altri interventi spediti dal Mef sono invece di dettaglio, e portano fra le altre cose 5 milioni al fondo sport per gli studenti universitari, 6 milioni a Napoli per le celebrazioni dei 2.500 anni della città e così via.

Ma sui tavoli della commissione Bilancio è arrivato ieri anche un nutrito gruppo di riformulazioni governative degli emendamenti proposti dai senatori. Qui ci sono tutte le riscritture delle norme

fiscali anticipate nelle ultime settimane, a partire dal ripristino della tassazione agevolata dalla Participation Exemption per i dividendi dei soci che hanno quote fino al 5% o non superiori a 500mila euro. Le stesse soglie si applicheranno dal 1° gennaio 2026 anche alle plusvalenze. Quando sono relative ai beni strumentali, è confermato l'addio alla rateazione in tre anni della tassazione, che andrà quindi liquidata in soluzione unica nell'esercizio in cui è maturata.

Nei nuovi testi prende forma normativa anche l'accordo-bis con banche e assicurazioni, per portare altri 600 milioni in due anni sul tavolo della manovra. Il gettito sarà assicurato in particolare dalla riduzione ulteriore della quota di deducibilità delle perdite pregresse (35% nel 2026 e 42% nel 2027). Banche e assicurazioni saranno bersaglio anche dell'aumento di due punti dell'Irap, che avrà però una franchigia da 90mila euro per salvare gli istituti più piccoli: il raggio d'azione della norma escluderà invece Sim, Sgr, Sicav e holding industriali.

Il contributo da due euro sui pacchi di valore fino a 150 euro resta invece riservato alle spedizioni provenienti da Paesi extra Ue. La nuova regola prova a tutelarsi dal rischio di infrazioni comunitarie con un rinvio esplicito al «rispetto della normativa Ue in materia doganale e fiscale». Questa strada, che punta a portare 245 milioni all'anno (122,5 milioni nel 2026 perché serviranno sei mesi ad avviare il sistema di monitoraggio): 44 milioni all'anno arriveranno dall'Iva da pagare sul contributo.

Ma per arrivare al miliardo complessivo necessario a ristrutturare la manovra, i correttivi introducono nuovi giri di tagli: la Rai dovrà ridurre le spese di funzionamento per 10 milioni all'anno, mentre il conto da 50 milioni all'anno presentato all'Acì è ora limitato al 2026, evitando gli anni successivi. Nell'ultimo dare-avere spuntano però anche 40 milioni a favore del fondo per il pluralismo dell'editoria, compensato in parte dalla riduzione di 20 milioni per l'emittenza locale, e 60 milioni per il fondo dedicato ad audiovisivo e cinema, che quindi riduce i tagli da 150 a 90 milioni.

Leggi l'[articolo](#).

Accrual in pratica



Rassegna. Accrual, fissato il nuovo calendario: entro giugno il decreto con le regole

Con l'approvazione da parte del Consiglio europeo della rimodulazione del Pnrr, è ridefinita in modo puntuale la riforma Accrual, con una nuova formulazione di traguardi, obiettivi e tempistiche. Nella decisione Ue c'è la fotografia più nitida degli impegni e dell'avanzamento della riforma.

La riforma 1.15 sulla contabilità conferma l'obiettivo di completare, entro il primo trimestre 2026, la formazione negli enti pubblici sul nuovo sistema contabile per competenza economica. Secondo i dati della piattaforma digitale centrale, il primo ciclo formativo andrà portato a termine da funzionari e rappresentanti di enti che coprono almeno il 90% della spesa primaria del settore pubblico (con l'esclusione delle società pubbliche).

Come fase pilota dell'atto legislativo, entro il 30 giugno 2026 andranno predisposti i bilanci degli enti che coprono almeno il 90% della spesa primaria. Entro lo stesso termine dovrà entrare in vigore l'atto legislativo che stabilisce la roadmap per l'introduzione progressiva del sistema contabile per competenza. La tabella di marcia dovrà prevedere che entro l'esercizio 2030 il nuovo sistema sia pienamente operativo per gli enti pubblici che coprono almeno il 90% della spesa primaria. L'atto dovrà inoltre disciplinare la programmazione delle attività formative connesse alla transizione.

Sul sito del Mef dovranno essere pubblicati gli orientamenti applicativi per ciascun principio contabile.

La nuova versione della milestone chiarisce alcuni passaggi centrali. Sul piano formale, dovrà

essere adottato un atto legislativo: vista la scadenza perentoria del 30 giugno 2026, è probabile il ricorso al decreto-legge.

Sul piano dei tempi, l'indicazione ora è inequivoca: l'esercizio 2030 dovrà essere rendicontato nel 2031 con un bilancio redatto secondo i principi della competenza economica e quindi con un sistema a partita doppia. Di conseguenza, la contabilità economico-patrimoniale dovrà essere pienamente operativa dal 1° gennaio 2030.

Resta invece da definire la gestione della fase intermedia, che potrà prevedere forme di adozione anticipata o graduale delle nuove regole per comparti o categorie di enti. Non è escluso che possano essere individuati enti sperimentatori.

Il provvedimento dovrà inoltre definire il perimetro della riforma, che sembra coincidere – salvo modifiche – con quello degli enti inclusi nella fase pilota. Restano aperte le questioni relative all'applicazione dell'Accrual agli enti di minori dimensioni, alle Unioni di Comuni e gli istituti scolastici, oggi esclusi.

Il punto di maggiore attesa riguarda la funzione che sarà attribuita alla contabilità economico-patrimoniale per gli enti che continueranno ad adottare la contabilità finanziaria. L'atto legislativo dovrà anche prevedere una delega per l'adeguamento delle normative dei comparti della Pa attraverso uno o più decreti legislativi.

Gli enti pubblici devono quindi utilizzare in modo efficace i mesi che precedono l'avvio dell'esercizio 2030 per prepararsi alla transizione: inventari, ricognizione e valutazione del patrimonio, revisione delle procedure amministrative, criteri di valutazione dei beni culturali, gestione dei trasferimenti condizionati.

Leggi l'[articolo](#).

Risorse



MASE. Nucleare: 15 milioni di compensazione per cento comuni che ospitano centrali e impianti del ciclo del combustibile

Con un decreto a firma del ministro Gilberto Pichetto, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha approvato la ripartizione delle misure di compensazione territoriale 2024 per i territori che ospitano vecchie centrali e impianti del ciclo del combustibile nucleare, per complessivi 15 milioni a cento enti. Sono compresi nella lista i Comuni in cui sono ubicati i siti, le relative province e i comuni confinanti con il territorio che ospita l'impianto.

Nell'elenco figurano nove impianti: quello EUREX e Deposito Avogadro di Saluggia (VC), la Centrale "Enrico Fermi" di Trino (VC), quelle di Latina, Caorso e del Garigliano, l'ITREC di Rotondella, il Centro di Ricerca di Casaccia, l'Euratom CCR di Ispra (VA) e l'impianto di Bosco Marengo (AL).

Le compensazioni sono basate sull'inventario radiometrico dei siti, tenuto conto delle altre condizioni previste dalla norma di riferimento.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Anci e Legambiente: rifinanziare fondi ai Comuni per demolizione immobili abusivi

Come emerge dall'indicatore sull'abusivismo edilizio curato dall'Istat in collaborazione con il

Cresme nell'ambito del rapporto BES 2022, l'edilizia illegale è cresciuta nel nostro Paese del 9,1% rispetto al 2021, con un incremento che non si registrava dal 2004 (anno successivo all'ultimo condono edilizio), con una situazione definita "insostenibile" nelle regioni del Mezzogiorno.

Una delle cause principali di questa persistenza del fenomeno è sicuramente quella delle mancate demolizioni: i 485 Comuni che hanno risposto al monitoraggio civico promosso da Legambiente nel 2023 in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Lazio (le regioni storicamente più colpite dal "mattone illegale"), nell'ambito della campagna "Abbatti l'abuso", hanno dichiarato di aver eseguito complessivamente solo il 15,3% delle 70.751 ordinanze emesse dal 2004 al 2022.

A fronte di questa situazione, risultano esaurite le risorse destinate a sostenere i Comuni che effettuano le demolizioni previste sia dal Fondo per la demolizione di opere abusive del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, istituito con la legge 205 dicembre 2017, che dal Fondo di rotazione presso la Cassa Depositi e Prestiti, denominato "Fondo per le demolizioni delle opere abusive", istituito con la legge n. 326 del 24 novembre 2003.

Anci e Legambiente chiedono al Governo e al Parlamento di prevedere nella Legge di Bilancio 2026, attualmente in discussione al Senato, di rifinanziare entrambi i fondi con risorse adeguate, approvando l'emendamento in fase di esame da parte della Commissione Bilancio del Senato, che prevede una dotazione di 75 milioni di euro per il Fondo di rotazione istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti e assegnando al Fondo istituito presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti risorse annuali pari a 10 milioni di euro per il 2026, 2027 e 2028, che consentano di soddisfare le domande di contributo presentate dai Comuni, a differenza di quanto accaduto negli anni precedenti.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Edilizia scolastica, ok a graduatoria provvisoria interventi per eliminare barriere architettoniche

Con Decreto Direttoriale MIM 5 dicembre 2025 è stata approvata la graduatoria provvisoria degli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici ospitanti scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, di cui all'Avviso pubblico 31 ottobre 2025.

Leggi l'[articolo](#).

Tributi



MEF. Dal 3 dicembre gli avvisi delle comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria sull'App IO

Il Ministero dell'economia e delle finanze informa che, a partire dal 3 dicembre 2025, è disponibile sull'App IO il servizio del Dipartimento della giustizia tributaria denominato "Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria", nell'ambito del Processo Tributario Telematico (PTT).

Il servizio consente di ricevere un messaggio di avvenuta consegna delle PEC contenenti le convocazioni in udienza inviate dalle segreterie delle Corti di giustizia tributaria attraverso il sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT).

L'accesso al servizio è rivolto ai difensori associati alla casella PEC indicata nel ricorso, che siano anche registrati sulla App IO e abbiano attivato la funzione di ricezione dei messaggi dall'app stessa.

Questo servizio rappresenta un ulteriore passo del Ministero dell'economia e delle finanze verso la

digitalizzazione completa del processo tributario e la semplificazione delle interazioni della pubblica Amministrazione con cittadini e professionisti.

Per ulteriori informazioni si rimanda al portale istituzionale del Dipartimento della giustizia tributaria.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Riscossore nazionale affidatario del servizio di riscossione

L'Agente della Riscossione è tenuto a nominare dei Funzionari responsabili della riscossione (ai sensi della Legge 160/2019). Questi funzionari hanno la competenza di agire su tutto il territorio nazionale per recuperare i crediti, esercitando le funzioni già proprie degli ufficiali della riscossione. In linea con i principi di trasparenza e buona amministrazione sanciti dalla Costituzione (art. 97) e dalla Legge 241/1990 (sul procedimento amministrativo, art. 5), l'Agente della Riscossione ha un obbligo preciso: comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del responsabile del procedimento di riscossione dei tributi locali.

Questa comunicazione è fondamentale non solo per la trasparenza, ma anche per la corretta tenuta dell'anagrafe degli agenti contabili, strumento essenziale che permette alla Corte dei conti di esercitare in modo efficiente la sua attività di controllo sulla gestione delle risorse pubbliche.

Leggi l'[articolo](#).

Fiscale



Agenzia delle Entrate. Regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti ai membri di commissioni e collegi

L'Agenzia delle Entrate, tramite la Risposta n. 307/2025, ha fornito importanti chiarimenti sulla qualificazione fiscale dei compensi percepiti da un magistrato, autorizzato ai sensi del D.Lgs. 165/2001, che ha assunto l'incarico di presidente di un Collegio Consultivo Tecnico (CCT) in base a un contratto di collaborazione autonoma stipulato con un ente appaltante.

Il magistrato aveva inizialmente ritenuto di qualificare i compensi come "redditi diversi" ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR, in quanto l'attività era considerata extra-lavorativa, priva di abitudine e di vincolo di subordinazione. L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha confutato tale tesi basandosi sull'articolo 50 del TUIR e sulla Circolare n. 326/1997. L'Agenzia ha precisato che l'articolo 50, comma 1, lettera b) si applica esclusivamente quando l'incarico è svolto in stretta relazione alle funzioni della qualifica e in dipendenza diretta del rapporto di lavoro. Viceversa, l'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), ricomprende le somme percepite per la partecipazione a collegi e commissioni anche in assenza di subordinazione, a condizione che il rapporto sia unitario e continuativo, prevedendo un compenso periodico prestabilito. Solo in via residuale, l'articolo 67, comma 1, lettera l) può essere applicato in mancanza di un rapporto continuativo e organizzato. Nel caso in esame, sebbene il contratto richiamasse l'articolo 2222 c.c., l'Agenzia ha rilevato la presenza di una durata pluriennale (3-4 anni) e una cadenza definita del compenso, oltre al fatto che il regolamento di nomina includeva ampie categorie professionali (magistrati, avvocati, ingegneri, ecc.), escludendo pertanto un collegamento esclusivo con le funzioni proprie del magistrato. Di conseguenza, i compensi devono essere qualificati come redditi assimilati a lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR, e non come redditi diversi.

Leggi l'[articolo](#).



Agenzia delle Entrate. Trattamento IVA applicabile al servizio di gestione della tassa sui rifiuti (TARI) e i rapporti con l'utenza

Il Comune istante ha interpellato l'Agenzia delle Entrate per comprendere quale aliquota IVA applicare al corrispettivo unico riconosciuto alla Società affidataria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Questo servizio, adeguato secondo le direttive ARERA (MTR-2), include sia le attività operative di igiene urbana (raccolta, trasporto, smaltimento, spazzamento) sia le attività amministrative di accertamento e riscossione della TARI (Tassa sui Rifiuti) e la gestione dei rapporti con l'utenza.

Il Comune sosteneva che, a causa della regolamentazione unitaria di ARERA e della stretta connessione tra i servizi, l'intera prestazione potesse beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 10%, prevista per le prestazioni di gestione dei rifiuti. In alternativa, si riteneva che la gestione della TARI dovesse essere considerata un'operazione accessoria al servizio principale di igiene urbana, assorbendone quindi il regime IVA ridotto.

L'Agenzia delle Entrate, nel suo parere, ha respinto entrambe le tesi, chiarendo che l'aliquota agevolata del 10% si applica esclusivamente alle prestazioni che rientrano nella definizione tecnico-giuridica di "gestione dei rifiuti" (come raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, definite dal D.Lgs. n. 152/2006). L'attività di gestione della TARI e dei rapporti con l'utenza è invece qualificata come una mera attività amministrativa e di riscossione tributaria, e pertanto è soggetta all'aliquota IVA ordinaria.

Inoltre, l'Agenzia ha stabilito che l'attività di gestione della TARI non può essere considerata accessoria alla gestione dei rifiuti. La riscossione della tassa non è un mezzo strettamente funzionale a rendere possibile l'esecuzione materiale del servizio di igiene urbana; essa attiene piuttosto al reperimento delle risorse finanziarie e alla gestione degli obblighi tributari. Questa autonomia è confermata dalla normativa (L. n. 147/2013) che permette, ma non impone, l'affidamento congiunto dei due servizi.

Di conseguenza, l'Agenzia conclude che se il Comune fattura un corrispettivo unico e indistinto per l'insieme dei servizi, trova applicazione il principio generale secondo cui si applica l'aliquota IVA più elevata tra quelle astrattamente applicabili ai singoli servizi. Per poter applicare l'aliquota agevolata del 10% alle sole attività di gestione rifiuti, è quindi indispensabile che il Comune distingua e fatturi separatamente i corrispettivi relativi a ciascuna attività.

Leggi l'[articolo](#).

Personale



Dipartimento della Funzione Pubblica. Parere in materia di proroga di incarichi dirigenziali

Il rinnovo di un incarico di funzione dirigenziale ad uno stesso soggetto deve essere sistematicamente trattato come un nuovo conferimento di incarico, richiedendo l'applicazione integrale delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Questo approccio è necessario poiché il legislatore non ha contemplato l'istituto della proroga. La proroga, per sua natura, risulterebbe in contrasto sia con la citata disciplina – che non è

suscettibile di deroghe se non in casi eccezionalmente previsti da puntuali disposizioni di legge e solo per garantire la continuità dell'azione amministrativa – sia con i principi costituzionali fondamentali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Leggi l'[articolo](#).



ARAN. Ultimi orientamenti applicativi

L'Aran ha pubblicato, in data 10 dicembre, degli orientamenti applicativi in materia di relazioni sindacali.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Milleproroghe, nuovo stop a sanzioni e prescrizione per i mancati contributi ai dipendenti pubblici

L'ennesima sospensione dei termini di prescrizione e delle sanzioni per i mancati versamenti contributivi ai dipendenti pubblici c'è anche nel nuovo Milleproroghe, approvato ieri sera dal consiglio dei ministri. Tra gli interventi abituali del decreto di fine anno manca il rinvio dei termini per l'adeguamento della sicurezza antincendio nelle scuole, ma solo perché a occuparsene era stato il Milleproroghe dell'anno scorso congelando il tutto fino al 31 dicembre 2027.

Per il resto, il provvedimento adottato ieri replica la solita liturgia natalizia dei termini che slittano, nell'indifferenza quasi generalizzata anche quando il rinvio investe temi spesso al centro del dibattito pubblico. È il caso ad esempio dei Livelli essenziali delle prestazioni, il presupposto indispensabile per l'avvio effettivo dell'autonomia differenziata che come l'anno scorso incontrano nel testo un nuovo rinvio di 12 mesi, con «l'attività istruttoria connessa alla loro determinazione» che potrà proseguire fino al 31 dicembre 2026. Ovviamente, salvo proroghe.

La bozza esaminata ieri dal consiglio dei ministri mette in fila 63 proroghe articolate in 72 commi complessivi. Ma l'elenco è da considerare provvisorio perché il passaggio parlamentare carica il treno del Milleproroghe di ulteriori misure, in una girandola di rinvii e di solenni dichiarazioni sui «termini inderogabili» che poi slittano senza colpo ferire.

Lo scorso anno, i 22 articoli approvati dal Governo diventarono 32 nella conversione in legge, in una ridda di bis, ter, quater e anche octies, decies e duodecies che arrivarono vicino al raddoppio dei commi originari. La base di partenza varata ieri è un po' più leggera, e questa volta sono più stretti anche i tempi dell'esame parlamentare perché il decreto è arrivato con un paio di settimane prima rispetto al solito: ma è probabile che alla ripresa di gennaio, una volta archiviata la manovra, nonostante tutto il rito si ripeterà ancora.

Nella miscellanea squadrata dal Milleproroghe, misure di interesse più o meno generalizzato si alternano a interventi di dettaglio.

Fra i primi spicca l'ennesimo stop all'adeguamento all'inflazione del valore delle multe stradali. A motivare il nuovo congelamento all'indicizzazione non è tanto l'inflazione del 2024-25, modesta e quindi tale da determinare solo piccoli aumenti degli importi. Sotto la cenere cova però ancora l'impennata dei prezzi 2022-23, perché il blocco degli adeguamenti è in vigore da tre anni e produrrebbe una moltiplicazione nel valore dei verbali in caso di scongelamento. Per ora, quindi, si è scelto di continuare sulla strada della sospensione, in attesa di definire una modalità per tornare alle regole ordinarie senza troppi strappi.

Molto variegata anche quest'anno è l'attenzione dedicata dal Milleproroghe ai dipendenti pubblici. Torna in campo anche nel 2026 lo scudo penale per medici e infermieri, che evita la responsabilità in caso di colpa grave agli operatori che lavorano «in situazioni di grave carenza di personale sanitario».

Per un altro anno vengono sospesi sanzioni e termini prescrizionali per i mancati contributi ai dipendenti pubblici. E anche nel 2026 resterà in vigore il divieto di comandi e distacchi per il personale dei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, area e comparto Funzioni centrali. Sempre in area Pa, viene poi confermata per il 2026 la disapplicazione della norma della spending review che obbliga gli enti pubblici a ridurre del 15% i loro canoni di locazione passiva.

Un lungo elenco di misure, si diceva, guarda poi a situazioni locali. Il commissario per il risanamento della Baraccopoli di Messina, operazione che avrebbe dovuto concludersi «entro e non oltre il 31 dicembre 2025», guadagna altri tre anni, e sposta quindi il traguardo alla fine del 2028, e lo stesso arco temporale viene raggiunto dal commissariamento per l'area di Bagnoli.

Il 31 dicembre 2025 avrebbe dovuto vedere anche l'avvio dell'attività del nuovo Ospedale di Siracusa, che invece ora dà appuntamento alla fine del 2026. Si allunga fino al 2027, invece, l'orizzonte del subcommissario per l'Arsenale militare della Maddalena.

Leggi l'[articolo](#).

Revisione



CNDCEC. Amministrazione pubbliche, dai Commercialisti un metodo valutativo per le dismissioni

Individuato un criterio che attribuisce rilievo all'impatto sociale e ambientale delle obbligazioni non monetarie assunte dall'operatore economico nell'offerta o nella proposta, con l'obiettivo di riconoscere all'aggiudicatario una riduzione del corrispettivo.

Esaminare la possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare – nell'ambito di procedure di dismissione (per la vendita, conferimento, locazione, concessione del bene) – un metodo valutativo che attribuisca rilievo all'impatto sociale e ambientale delle obbligazioni non monetarie assunte dall'operatore economico nell'offerta o nella proposta e, per tale via, di riconoscere all'aggiudicatario una riduzione del corrispettivo monetario in misura pari allo stesso impatto sociale e ambientale. È la finalità di un documento pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presieduto da Elbano de Nuccio, per mezzo dell'Osservatorio Enti Pubblici e Società partecipate, coordinato da Davide Di Russo.

Quella analizzata nel documento è un'opzione in grado di agevolare gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, soprattutto a favore di quelle amministrazioni che, nel tentare di dare concretezza alle strategie politiche in materia, si scontrano con carenze organizzative, che rendono inefficiente la gestione diretta del bene, o con l'assenza di risposte dal mercato, che non manifesta interesse all'acquisizione o gestione del bene.

La chiave in grado di rendere legittima tale possibilità risiede nella scientifica predeterminazione dei criteri, indicatori, scale di misurazione, pesi, funzioni che conducono alla definizione, in forma obiettiva e trasparente, del valore economico da attribuire a obbligazioni di fare (rilevanti sul piano sociale e ambientale) a proporzionale compensazione di una frazione del corrispettivo monetario.

Applicando il modello di calcolo computazionale MAVT (Multiple Attribute Value Theory) – elaborato nell'ambito di un progetto di ricerca finanziato dalla Compagnia di San Paolo dal Centro di competenze sulla valutazione dell'impatto della CCIAA di Torino e della Fondazione Cottino, con un gruppo di esperti del Politecnico di Torino, del Politecnico di Milano, dell'Università di Torino e del Collegio Carlo Alberto, il documento evidenzia la compatibilità di questa soluzione con il quadro normativo e giurisprudenziale, descrive le modalità di elaborazione, adozione e funzionamento del modello e sottolinea la possibilità di un suo impiego generalizzato, previo adattamento alle specificità del caso concreto all'esito di un processo condiviso tra amministrazione e portatori di interesse. Il lavoro approfondisce, in particolare, il tema della discrezionalità dell'amministrazione nel definire e utilizzare il modello, nonché delle cautele volte a

prevenire ricadute negative sul piano dell'interesse pubblico e della responsabilità erariale.
Leggi l'[articolo](#).

Contenuto extra



Ministero dell'Interno. Richiesta di accesso agli atti di un consigliere comunale

Secondo l'orientamento giurisprudenziale, se l'amministrazione deve esibire documentazione complessa e voluminosa, è legittimo il rilascio al consigliere di supporti informatici o la trasmissione degli atti mediante posta elettronica, in luogo delle copie cartacee.

(Parere n.25104 del 21.8.2025) Si fa riferimento alla nota del ... con la quale una Prefettura ha trasmesso la richiesta di parere del segretario del Comune ... in materia di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali. In particolare, è stato chiesto se, a seguito di formale richiesta, l'ente locale sia obbligato a rilasciare ad un consigliere comunale atti in formato analogico e/o digitale che possano essere acquisiti direttamente dallo stesso amministratore dal sito internet del Comune. Inoltre, è stato chiesto se possano essere rilasciati al predetto amministratore atti risalenti ad un periodo antecedente all'elezione alla carica di consigliere comunale e se sia consentito l'accesso alle copie integrali dei titoli abilitativi edilizi. Al riguardo, si evidenzia che l'art.43, comma 2, d.lgs. n.267/2000 prevede che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'amministrazione presso cui esercitano il proprio mandato politico-amministrativo "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato". In via generale, si osserva che il Consiglio di Stato-sez.IV, con sentenza n.4792 del 22 giugno 2021, ha precisato che l'esercizio del potere di accesso di cui all'articolo 43, comma 2, T.U.O.E.L. è finalizzato "all'espletamento del mandato" e, pertanto, deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto all'art.42 del T.U.O.E.L.. Il bisogno di conoscenza del titolare della carica elettiva deve, quindi, porsi in rapporto di strumentalità con la funzione 'di indirizzo e di controllo politico-amministrativo', di cui nell'ordinamento dell'ente locale è collegialmente rivestito il consiglio comunale (art.42, c.1, T.U.O.E.L.), e alle prerogative attribuite singolarmente al componente dell'organo elettivo (art.43). La finalizzazione dell'accesso ai documenti in relazione all'espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante, ma anche il limite dello stesso, configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere (C.d.S., V, 2 gennaio 2019, n.12). Il diritto del consigliere comunale all'accesso agli atti dell'ente locale ex art.43, c.2, d.lgs. n.267 del 2000 non è, dunque, incondizionato. Non è sufficiente, quindi, rivestire la carica di consigliere comunale per avere diritto all'accesso, ma è necessario, come prescritto dall'art.43 TUOEL, che la domanda muova da una effettiva esigenza del consigliere affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all'espletamento del proprio mandato. Occorre evidenziare che l'azione amministrativa deve ispirarsi al principio di economicità e, pertanto, nell'esaminare le domande di accesso, l'Amministrazione deve tener conto della necessità di arrecare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, alla propria struttura. Sul punto, si segnala quanto espresso dal TAR Lazio-sez.I, con sentenza del 3 febbraio 2023, n.49 secondo cui "il diritto di accesso come concepito dal legislatore deve incontrare comunque un equilibrato rapporto in grado di garantire anche l'efficacia e l'efficienza dell'operato dell'amministrazione locale ...". Il Consiglio di Stato-sez.V, con sentenza 3 febbraio 2022, n.769, ha precisato che "In ogni caso, quanto a contenuto, non si tratta di un diritto assoluto e senza limiti: lo si ricava dalla particolare funzione pubblica consiliare cui è servente questo tipo di accesso, che lo contiene nei termini dei definiti poteri del Consiglio comunale (essendo l'accesso strumentale all'esercizio del mandato consiliare)". Inoltre, l'accesso agli atti non deve porsi in contrasto con il

principio costituzionale di razionalità e buon funzionamento dell'azione amministrativa (art.97 Cost.). Anche il TAR Lombardia-Brescia, sez.I, con sentenza del 29 marzo 2021, n.298, ha precisato che il diritto di accesso dei consiglieri comunali deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell'ente) e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso. Ciò premesso, relativamente al caso in esame si osserva che il rilascio delle copie cartacee richieste dal consigliere comunale sia dovuto in determinati casi. Secondo l'orientamento giurisprudenziale, se l'amministrazione deve esibire documentazione complessa e voluminosa è legittimo il rilascio al consigliere di supporti informatici o la trasmissione degli atti mediante posta elettronica, in luogo delle copie cartacee. Tale modalità è conforme alla vigente normativa in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione; infatti, il decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale" all'art.2, comma 1, dispone "Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione." Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n.3486 dell'8.06.2018, nell'evidenziare che le amministrazioni devono assicurare quanto prescritto dal sopracitato art.2 del d.lgs.n.267/2005, ha precisato che "La direttiva emergente dalle richiamate disposizioni è senz'altro nel senso: a) che la fruibilità dei dati e delle informazioni in modalità digitale debba essere garantita con modalità adeguate (alla precipua finalità informativa) ed appropriate (alla tecnologia disponibile); b) che – secondo un corrispondente e sotteso canone di proporzionalità – grava sull'amministrazione l'approntamento e la valorizzazione di idonee risorse tecnologiche, che – senza gravare eccessivamente sulle risorse pubbliche – appaiano in grado di ottimizzare, in una logica di bilanciamento, le esigenze della trasparenza amministrativa". Peraltro, l'art.43 del d.lgs. n.82/2005, al comma 1, stabilisce che "Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida". In merito, il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Sezione Prima), con sentenza n.393 del 29.04.2020, ha precisato che "... il diritto al rilascio della copia cartacea deve essere riconosciuto solo a condizione che la relativa richiesta venga giustificata, ... con riferimento all'esistenza di motivi seri e comprovati che rendano impossibile o significativamente difficile l'utilizzo degli strumenti informatici per poter prendere visione dei documenti per i quali è chiesto l'accesso". Tuttavia, lo stesso T.A.R., prendendo atto che una larga parte della popolazione ancora oggi non ha la possibilità di accedere ad internet, ha ritenuto che "il rifiuto del rilascio di una copia cartacea, si tradurrebbe in una sostanziale negazione del diritto di accedere agli atti amministrativi". Pertanto, il giudice amministrativo nella citata sentenza ha sottolineato che rimane "in capo al Comune il potere di esaminare volta per volta l'eventuale non accoglibilità di singole istanze perché oltrepassano i limiti di proporzionalità e ragionevolezza individuati dalla giurisprudenza ... con riguardo alle richieste formulate dai consiglieri comunali nell'esercizio del proprio mandato". Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, si ritiene che nel caso in esame l'ente debba valutare, a seconda delle richieste inoltrate dal consigliere, se la documentazione di cui è stata chiesta copia sia da rilasciare in forma cartacea o digitale. Quanto alla richiesta di copia di atti risalenti ad un periodo precedente alla elezione alla carica di consigliere comunale, si ritiene che rientri nelle prerogative del consigliere accedere agli atti in questione se utili all'espletamento del mandato. Relativamente alla richiesta di accesso alle copie integrali dei titoli abilitativi edilizi, l'ente deve valutare sempre il principio del bilanciamento degli interessi evidenziato dal Consiglio di Stato. L'Alto Consesso, con sentenza 11 marzo 2021, n.2089, ha osservato che il diritto di accesso del consigliere comunale è sottoposto alla regola del ragionevole bilanciamento propria dei rapporti tra diritti fondamentali e che un

equilibrato bilanciamento si può realizzare attraverso, per esempio, l'ostensione di tutti gli atti richiesti, previa "mascheratura" di dati sensibili. Inoltre, il Consiglio di Stato-sez.V, con sentenza n.8667 del 10/10/2022, ha ribadito che "è principio pacifico quello per cui l'accesso agli atti, ex art.43 d.lgs. n.267 del 2000, da parte dei consiglieri comunali costituisce strumento di controllo e verifica del comportamento dell'amministrazione, in funzione di tutela di interessi non individuali ma generali, ed è pertanto espressione del principio democratico dell'autonomia locale". Con tale pronuncia è stato precisato che l'accesso in questione è pacificamente ammesso anche in relazione alle pratiche edilizie. Si soggiunge che i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato. Sul punto, si richiama la pronuncia del Tar Lazio-sez.I, del 3 febbraio 2023, n.49, che ha ribadito il principio secondo il quale il consigliere comunale è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, per cui il medesimo deve mantenere inaccessibili eventuali dati sensibili, rispondendone personalmente della diffusione illecita.

Leggi l'[articolo](#).



AGID. PA e gestori di pubblici servizi: entro il 31 dicembre occorre compilare il questionario sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per compilare il questionario previsto per il monitoraggio sull'attuazione delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

L'adempimento riguarda i soggetti individuati dall'art. 2, c. 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) che risultano accreditati all'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi – IPA e rappresenta un passaggio fondamentale per verificare il livello di conformità degli enti alle disposizioni in materia di gestione documentale.

Chi deve compilare il questionario

Sono tenuti a partecipare alla rilevazione, a titolo di esempio:

- tutte le Pubbliche Amministrazioni, incluse amministrazioni centrali, regionali e locali, enti pubblici, scuole, università, amministrazioni del SSN, camere di commercio, autorità indipendenti;
- i gestori di pubblici servizi;
- le società a controllo pubblico se ricadono nell'ambito applicativo del CAD.

La rilevazione

L'obiettivo della rilevazione è quello di conoscere lo stato di avanzamento degli adempimenti previsti dalle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, tra cui:

- l'adozione e pubblicazione del manuale di gestione documentale;
- la nomina del responsabile della gestione documentale per ogni Area Organizzativa Omogenea (AOO);
- la nomina del coordinatore della gestione documentale, nel caso siano presenti più AOO;
- la pubblicazione delle informazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Il monitoraggio rientra nell'ambito dell'aggiornamento 2026 del Piano Triennale per l'Informatica nella PA 2024–2026, che pone grande attenzione alla corretta governance del documento informatico come elemento chiave dei processi digitali della PA.

Attraverso questa rilevazione, infatti, AgID potrà valutare lo stato di conformità degli enti alle disposizioni vigenti, individuare criticità e fabbisogni nell'attuazione delle Linee guida e programmare eventuali azioni di supporto, anche tramite iniziative formative o strumenti di accompagnamento.

Come partecipare

Il questionario è disponibile all'indirizzo <https://gestionedocumentalept.agid.gov.it/>. La compilazione può essere effettuata dal Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), dal Responsabile della Gestione documentale o da un altro soggetto appartenente alla PA, delegato alla compilazione, previa autenticazione tramite Spid o CIE.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Commissione edilizia

La commissione edilizia non è un organo necessario dell'ente e lo stesso regolamento edilizio evidenzia la sua istituzione eventuale; all'atto della costituzione è necessario, però, che sia osservato il regolamento edilizio comunale.

(Parere n.24141 del 7.8.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha chiesto l'avviso di questo Ufficio in merito al tardivo rinnovo della commissione edilizia comunale. In particolare, un consigliere del Comune ... ha riferito che la predetta commissione non è stata ancora costituita sebbene siano trascorsi molti mesi dopo la scadenza del termine di 45 giorni dall'insediamento della giunta previsto dal regolamento edilizio comunale. Ciò posto, è stato chiesto di conoscere se la tardiva nomina della commissione edilizia sia conforme alla normativa regolamentare dell'ente e se, in assenza della citata commissione, l'area tecnica sia obbligata a garantire comunque la piena istruttoria e la conclusione delle pratiche edilizie nei termini previsti dal D.P.R n.380/2001 e dalla legge n.241/1990. Con nota del 6 maggio scorso, il sindaco dell'ente, nel riscontrare una interrogazione consiliare, ha chiarito che le candidature ricevute a seguito dell'indizione dell'avviso pubblico per il rinnovo della commissione edilizia, approvato con determina datata ..., sarebbero state valutate nei tempi compatibili con l'attività dell'Ufficio tecnico. Si premette che la Commissione Edilizia Comunale non rientra tra le commissioni ritenute indispensabili, in particolare l'art.96 del d.lgs. n.267/2000, rubricato "Riduzione degli organismi collegiali" dispone che "Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia". Occorre, precisare che l'art.4, comma 2, del D.P.R n.380 del 6 giugno 2001 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", stabilisce che "nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo". Dalla citata normativa si evince che la commissione in parola non costituisce un organo necessario dell'ente e che è rimessa all'autonomia dei comuni la determinazione in ordine alla costituzione, o meno, della commissione stessa. Nel caso in cui l'amministrazione comunale decida di nominare la commissione edilizia, la relativa disciplina dovrà essere prevista dal regolamento edilizio. Nel caso in esame il regolamento edilizio del Comune in parola prevede la possibilità di istituire la citata commissione che, però, non è obbligatoria. Infatti, l'art.45.3, comma 1, del regolamento edilizio comunale dispone che "la commissione edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio, della quale il comune può dotarsi ...". Il successivo comma 2, nel disciplinare la composizione della commissione, precisa "la Commissione, ove costituita ...", e al comma 5 prevede "la commissione resta in carica fino al rinnovo della Giunta Comunale: pertanto, al momento dell'insediamento della Giunta Comunale, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere eventualmente ricostituita". La commissione edilizia, quindi, non è, tra gli organi tecnici

consultivi, un organo necessario dell'ente e lo stesso regolamento edilizio evidenzia la sua istituzione eventuale; all'atto della costituzione è necessario, però, che sia osservato il regolamento edilizio comunale di cui l'ente si è dotato. Inoltre, si precisa che questo ufficio fornisce pareri sul funzionamento degli organi dell'ente locale, ma non sulla commissione edilizia che è un organo tecnico consultivo del comune che fornisce pareri in materia urbanistica ed edilizia, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento edilizio comunale.
Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Gare a prezzo fisso, l'impresa deve indicare separati costi di manodopera e oneri sicurezza

Nel caso di gare da aggiudicare a prezzo fisso si applica la disposizione del Codice Appalti (articolo 108, comma 9), secondo cui nell'offerta economica l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

E' quanto ha precisato Anac con deliberato del Consiglio, pubblicando una faq (Frequently Asked Question) nella sezione già esistente art. 108 – Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Anche nelle gare a prezzo fisso, infatti, l'operatore economico deve indicare separatamente, nell'offerta economica, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza. Come chiarito nella Relazione Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, aggiornato con Delibera n. 365/2025, la stazione appaltante deve poter verificare che l'operatore economico, pur in presenza di un'offerta economica complessivamente non ribassata, non abbia l'intenzione di imputare ad altre voci di spesa o all'utile una quota maggiore di quella stimata dalla stazione appaltante e di ridurre conseguentemente quanto riservato alla manodopera.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Affidamento di servizi di ingegneria, no a clausole che subordinano l'erogazione dei compensi

Negli atti di indizione di una procedura per l'affidamento dei servizi di ingegneria non è possibile inserire una clausola che subordini l'erogazione dei compensi all'ottenimento del finanziamento. Come per la generalità degli affidamenti, i compensi per i servizi di ingegneria e architettura oggetto della procedura di affidamento non possono essere subordinati all'esito della domanda di finanziamento.

Lo ha precisato Anac con deliberato del Consiglio, decidendo la pubblicazione di una nuova Faq (Frequently Asked Question) nella nuova sezione art. 66 – Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Anac ha fornito chiarimenti anche riguardo alla possibilità o meno di affidare la realizzazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) congiuntamente agli altri livelli di progettazione.

Ciò, infatti, non è possibile, in quanto si tratta di documento che per espressa previsione dell'articolo 2 dell'Allegato I.7, deve essere redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale di cui all'articolo 1 del medesimo Allegato e preliminarmente al Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), da redigersi – ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41 comma 3 del codice – ad opera del RUP secondo le prescrizioni dell'Allegato I.7. L'articolo 3 del richiamato Allegato precisa, inoltre, che il DIP è redatto in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP ed indica – in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla

categoria dell'intervento da realizzare – le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione.

Il rispetto dell'indicata sequenza procedurale stabilita dalle sopra richiamate disposizioni del codice dei contratti pubblici e del relativo Allegato 1.7 preclude, pertanto che il DOCFAP – qualora affidato all'esterno – possa essere affidato contestualmente ad altro livello di progettazione.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi, chiarimenti su vigilanza e accertamento

Alla luce dell'attività svolta in questi anni e delle novità intervenute in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (decreto legislativo n. 39/2013), Anac fornisce nuove indicazioni aggiornate sull'esercizio del potere di vigilanza e accertamento in capo all'Autorità stessa e agli organi interni alle amministrazioni, agli enti pubblici e agli enti in controllo pubblico.

Con delibera n. 464 approvata dal Consiglio del 26 novembre 2025, Anac ha inteso aggiornare i contenuti della precedente delibera n. 833 del 2016, in parte superati a seguito di interventi legislativi e indirizzi giurisprudenziali che nel frattempo si sono venuti a formare. In particolare, negli ultimi dieci anni, sono intervenute rilevanti modifiche della disciplina e sentenze della magistratura amministrativa, che, pronunciandosi su atti dell'Autorità, hanno fornito importanti chiarimenti in materia.

La nuova delibera si pone in continuità con lo schema di Piano Nazionale Anticorruzione (Pna) 2025 e, ad ausilio dei Responsabili anticorruzione (Rpct) e di tutti gli utenti, contiene importanti novità che si traducono in particolare in chiarimenti sulla natura giuridica del potere di Anac e dei suoi provvedimenti, e sui rapporti tra i poteri di Anac ("vigilanza esterna") e i compiti dei Rpct ("vigilanza interna") in un'azione sinergica e contestuale sia in via preventiva sia in fase di accertamento, nonché in una schematizzazione del flusso di attività per i doveri connessi con le dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità (art. 20 del d.lgs. n. 39/2013).

L'atto ripercorre preliminarmente le principali modifiche normative e in particolare: quella operata dalla legge n. 21/2024 sull'ipotesi di "Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati" (art. 4 del decreto n. 39); quella realizzata dal decreto-legge n. 25/2025 sulla "Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali" (art. 12 del decreto n. 39); le vicende legate all'art. 7 del decreto n. 39 sulla "Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale", fino alla sua abrogazione.

Sul piano giurisprudenziale, la principale novità rispetto ai contenuti della precedente delibera è rappresentata dalla sentenza n. 126/2018 con cui il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito alla natura giuridica del potere di Anac e dei suoi provvedimenti: se da un lato è stata esclusa la sussistenza in capo all'Autorità di un potere d'ordine, come riportato nella delibera n. 833/2016, dall'altro lato è stato chiarito che il provvedimento con cui Anac accerta una specifica fattispecie di inconferibilità/incompatibilità rappresenta un provvedimento di accertamento costitutivo di effetti giuridici. Le parti coinvolte devono quindi adeguarsi a quanto statuito dall'Autorità, con la facoltà eventualmente di impugnare l'atto dinanzi al giudice amministrativo. Tale provvedimento deve essere comunicato da Anac proprio al Rpct competente per le azioni e gli atti conseguenti, che nella delibera n. 464/2025 sono puntualmente riepilogati. A monte, ricorda lo stesso atto, l'accertamento da parte dell'Autorità si attiva d'ufficio o su segnalazione di terzi ma anche dello stesso Rpct, i cui poteri e azioni sul piano della vigilanza interna sono ugualmente riepilogati nella nuova delibera. In particolare, quando il Responsabile anticorruzione venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme o di una situazione di incompatibilità, è tenuto

ad avviare un procedimento di accertamento e ad informare Anac.

Sotto il profilo relativo ai poteri dei Rpct, il nuovo atto rispetto alla delibera del 2016 privilegia un approccio più schematico, in linea con lo schema di Pna 2025, allo scopo di migliorare la compliance e facilitare il ruolo degli stessi Responsabili anticorruzione all'interno degli enti. Sotto il profilo dei rapporti con i poteri di Anac, viene ricordato in particolare che l'Autorità detiene un potere di vigilanza sull'interezza del decreto n. 39, che si traduce, perciò, nella possibilità di valutare in generale ogni atto e fatto sullo stesso vertente, anche ove posti in essere dal Rpct nell'esercizio delle proprie competenze.

Ad Anac è assegnato dunque un potere di vigilare sulla corretta applicazione della disciplina su poteri, azioni e attribuzioni del Rpct, compreso il dovere di segnalare all'Autorità i casi di possibili violazioni della normativa: "Dunque, pur nelle ipotesi in cui il procedimento di contestazione di una fattispecie di divieto sia stato condotto internamente all'ente su impulso del Rpct, residua sempre in capo all'Autorità – si legge nella delibera – un generale potere di verificare la congruità e la legittimità delle determinazioni dallo stesso assunte".

Per quanto attiene in particolare ai procedimenti per le sanzioni agli organi conferenti, la delibera specifica che – essendo il responsabile Rpct soggetto interno a un ente – Anac si riserva di verificare che gli sia garantita massima autonomia e indipendenza, e che non sia sottoposto ad atti diretti e/o indiretti di influenza e/o ritorsivi.

In linea con lo schema di Pna 2025, la delibera ricorda poi l'importanza dell'attività di acquisizione e verifica sulle dichiarazioni che devono essere rese da colui al quale l'incarico è conferito (all'atto della nomina sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e, annualmente, sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità individuate). Con la nuova delibera, si è tentato di rendere più fluida la descrizione del flusso di attività che l'amministrazione o gli altri enti sottoposti al d.lgs. n. 39/2013 sono tenuti ad adottare in tale ambito. In particolare, viene anche evidenziata l'importanza cruciale di dettagliare, nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) o nel Ptpct (Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza), adeguate modalità per l'acquisizione delle dichiarazioni e per la loro verifica. Viene ribadita anche l'importanza di sottoporre il modulo di dichiarazione al soggetto candidato, preferibilmente previa chiara e apposita informativa, così come viene ricordato l'obbligo di pubblicare le dichiarazioni nella sezione Amministrazione/Società Trasparente del sito web istituzionale.

Rispetto alle attività connesse a tali dichiarazioni, è sempre possibile chiedere un parere preventivo ad Anac. Non a caso, la delibera contiene infine anche una sezione dedicata all'attività consultiva dell'Autorità, con particolare riferimento alla possibilità, prima del conferimento di un incarico, di presentare ad Anac una richiesta di parere, sottoscritta dal legale rappresentante o proprio dal Rpct. A tal proposito, la delibera precisa che "nonostante l'attività consultiva di Anac non abbia carattere vincolante, nel caso in cui l'amministrazione si discosti dall'interpretazione resa dall'Autorità – conferendo ad esempio un incarico ritenuto nel parere inconferibile ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 – e sopraggiunga una segnalazione all'Autorità, quest'ultima potrà avviare un'attività di vigilanza".

Leggi l'[articolo](#).

IL SUNTO RAGIONERIA

La rivista è iscritta nel registro dei giornali e periodici del Tribunale di Ancona, al n. 2197/2017. La direttrice è Patrizia Ruffini.

L'editore è Libram S.r.l., che detiene la proprietà della pubblicazione attraverso il marchio Mira Editore.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web di Libram S.r.l.: www.libram.it inviare un'e-mail a elisa.biekar@libram.it o telefonare allo 071-9206834